



**CITTA' DI MODICA**

*Provincia di Ragusa*



Patrimonio dell'Umanità

*Ufficio di Gabinetto del Sindaco*

69h60

15 DIC. 2010

*Al Presidente del Consiglio Comunale  
Avv. Carmelo Scarso  
Sede*

*Oggetto: ricognizione delle società partecipate dal Comune di Modica e percorso di ristrutturazione delle Società comunali – Verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008) – avvio procedure di liquidazione e riassetto.*

*Per quanto di consequenziale, si trasmette in uno alla presente la proposta di deliberazione in oggetto indicata. Si rappresenta l'urgenza per la trasmissione dell'atto alla competente Commissione.*

*IL SINDACO  
Dott. Antonino Buscema*



# CITTA' DI MODICA

Provincia di Ragusa



Patrimonio dell'Umanità

## II SETTORE RAGIONERIA

Prot. 69386

15 DIC. 2010

Modica li, 15 dicembre 2010

→ Al Sig. Sindaco

Ai Sigg.ri Revisori

SEDE

**O G G E T T O:** Trasmissione atti fascicolo e delibera del C.C. avente ad oggetto Ricognizione delle società partecipate dal Comune di Modica e percorso di ristrutturazione delle Società comunali – Verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi degli artt.2 e 3 della L. n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008). Avvio procedure di liquidazione e riassetto.

Facendo seguito alla nota di cui all'oggetto, si trasmette per i provvedimenti di competenza.

Di Rosa Gaetano  
RAGIONIERE



IL Dirigente II settore  
Dr. Angelo Sammito

# Deliberazione del Consiglio Comunale

Data .....

Sessione .....

Atto N.....

**OGGETTO:** RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI MODICA E PERCORSO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE SOCIETA' COMUNALI - VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL LORO MANTENIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE N. 244 DEL 24/12/2007 (FINANZIARIA 2008) - AVVIO PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE E RIASSETTO.

---

Nei modi voluti dal D.P.L. 29-10-1955 n.6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi ..... alle ore .....

Fatto l'appello nominale, risultano:

**PRESENTI**

**ASSENTI**

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale .....

Trovando che il numero dei presenti è legale per .....

il Sig. .... assume la Presidenza

e apre la seduta che è dichiarata **PUBBLICA**.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la presente proposta di deliberazione  
Vista la legge regionale 11/12/1991 n.48

ESPRIME

parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Modica 14/12/2010

Il Responsabile del Servizio 

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Vista la presente proposta di deliberazione

ATTESTA

il presente atto non prevede impegno di spesa

a carico del Bilancio Comunale.

Modica \_\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Vista la presente proposta di deliberazione  
Vista la legge regionale 11/12/1991 n.48

ESPRIME

parere favorevole

sotto il profilo della regolarità contabile.

Modica 14/12/2010

Il Responsabile di Ragioneria 

### IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

PREMESSO che il Comune di Modica è socio unico di due società "Modica Multiservizi S.p.A." e "Modica Rete Servizi S.r.l.", le quali in atto gestiscono servizi pubblici locali e servizi strumentali all'attività del Comune (gestione delle aree di sosta; pulizia immobili comunali; manutenzione università; trasporto scuolabus; vari servizi multiutility; pulizie e custodia del Palazzo di Giustizia; gestione del servizio di depurazione delle acque); il Comune è inoltre socio delle seguenti società e consorzi:

- la società "Terre della Contea" – costituita nell'anno 2001 in attuazione dell'omonimo Patto Territoriale – svolge funzioni di consulenza e supporto alle aziende agricole ai fini dell'ottenimento di contributi e/o finanziamenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico; il Comune di Modica ne è socio con quote pari al 15,89% del capitale sociale versato, pari a € 55.000,00 (cinquantacinquemila euro); altri soci sono i Comuni di Scicli, Ispica e Pozzallo, la Camera di Commercio di Ragusa, la Provincia Regionale, il Consorzio ASI ed altri soggetti privati;
- la società consortile "ART.GEST" – costituita nell'anno 2007 tra il Comune, 22 artigiani e l'associazione di categoria CNA – svolge funzioni di gestione della zona artigianale, ivi compreso il Centro Direzionale, e di promozione delle attività del comparto artigiano; il Comune di Modica ne è socio con quote pari al 51% del capitale sociale versato, pari a € 10.000,00 (diecimila euro);
- il CAS (Consorzio Autostrade siciliane) costituito nel 1997 ai sensi dell'art. 16 lett. b) della L.531/82, in cui il Comune di Modica è socio detenendo una quota pari ad € 22.749,93 corrispondente ad una percentuale sul fondo di dotazione pari allo 0,061%, avente ad oggetto il completamento dei lavori di alcune tratte autostradali interessanti il anche territorio ibleo, nonché l'esercizio dell'intera rete assentita in concessione oltre ad ulteriori scopi analoghi e strumentali del servizio autostradale;
- il Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa costituito nel 1998, cui il comune di Modica ha aderito nel 2000 con l'assunzione della quota minima di partecipazione pari ad € 12.911,42 ai fini di cui agli artt. 60 e 61 del T.U. sull'istruzione universitaria approvato con R.D. 1592/1933 ed ai sensi della L. 341/90;

- il **CONSORZIO ASI (AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE)** della Provincia di Ragusa ai sensi e con le finalità di cui all'art. 21 della L. 634/1957 con lo scopo di promuovere l'insediamento di PMI nel comprensorio consortile, costituito con Statuto approvato con P.P.R. n. 187/85 cui il Comune partecipa con una quota di € 7.746,85;
- la Società **A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A.** (in liquidazione ex L.R. 9/2010);

VISTI i commi 27, 28 e 29 dell'art. 3 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che dispongono:

- che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 - Enti Locali compresi - non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti;

DATO ATTO CHE il termine del 30 giugno 2009 per la ricognizione delle società partecipate, originariamente previsto dalla Legge Finanziaria 2008, è slittato al 31 dicembre 2010 in sede di conversione del decreto legge n. 78/2009;

CONSIDERATO in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone che le attività di carattere imprenditoriale siano funzionali alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, parere 5/2009);

VISTO il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Lombardia - nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

CONSIDERATO CHE ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti del diritto:

a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001) e, segnatamente, ai sotto indicati articoli costituzionali:

- Art. 114 "I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione";

- Art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

b) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000):

- Art. 13 "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

c) Statuto Comunale:

- Titolo I – Capo II - Art. 11 ss;

- Titolo IV, rubricato "Attività amministrativa", Art. 94 ss;

CONSIDERATO, altresì, che:

- la Legge 20 novembre 2009 n. 166, nel disciplinare il conferimento della gestione di servizi pubblici locali, prevede in via ordinaria che esso avvenga esclusivamente a favore di:
  - a) imprenditori o società, in qualunque forma costituite, individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità Europea;
  - b) società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- l'art. 15, comma 8, della precitata Legge prevede per le società partecipate esistenti, ai fini della regolazione degli affidamenti, un regime transitorio a conclusione del quale gli affidamenti "in house" cesseranno, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte del Comune, alla data del 31 dicembre 2010;

**RICHIAMATO** il DPR n. 168 del 7.9.2010 avente ad oggetto "Regolamento di attuazione dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito con legge 133/2008 e s.m.i in materia di Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica";

**DATO ATTO** che:

- in data 2 dicembre 2009 l'Amministratore Unico di Multiservizi ha presentato, giusto prot. n. 65048, una relazione, allegata al presente atto (**allegato 1**), sullo stato della società, che analizza i passaggi cruciali della vita societaria e descrive i gravi problemi connessi alla sua gestione, in dipendenza di evidenti storture presenti sin dalla sua origine e poi in particolare durante diversi anni di attività; dai contenuti di tale relazione, emerge la necessità che venga accertato se emergano i presupposti per avviare eventuali azioni di responsabilità patrimoniale (per danno erariale, rientrante nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti) e/o azione individuale e/o sociale di responsabilità civile;
- appare, conseguentemente, necessario estendere gli stessi tipi di accertamento anche alla società Rete Servizi;

**CONSIDERATO** che, anche alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza Corte di Cassazione S.U. n. 26806 del 2009), appare necessario accertare:

a) se ricorrono fattispecie che impongano l'avvio di azioni dirette a far valere eventuali danni per responsabilità in cui gli organi sociali delle società di cui sopra possano essere incorsi nei confronti del socio pubblico Comune di Modica ove questi sia stato direttamente danneggiato dal loro illegittimo operato (art. 2395 c.c.) - un operato tale da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale del comune - o che abbiano direttamente cagionato un pregiudizio al patrimonio del Comune stesso; proprio in tale ultimo caso la Corte dei Conti può esercitare azione di responsabilità tesa a far valere i danni prodotti direttamente e immediatamente dall'amministratore o dall'organo di controllo nella sfera giuridico-patrimoniale del socio pubblico e l'azione contabile può esplicarsi nella stessa direzione dell'azione di responsabilità civile;

b) se sussistono i presupposti per l'esperimento dell'azione sociale di responsabilità (art. 2393 - 2393 bis c.c.) ove la gestione abbia provocato un danno al patrimonio della società pubblica e indirettamente al patrimonio del socio incidendo negativamente sul valore della quota da essa detenuta o sulla sua redditività; ciò anche al fine di evitare di incorrere in responsabilità per omissione davanti la Corte dei Conti per il mancato esercizio della predetta azione sociale, trattandosi di azione posta a tutela del socio (in questo caso pubblico) in caso di mala gestione imputabile agli organi della società per tutelare i propri diritti ed interessi;

DATO ATTO che in data 31 dicembre 2009, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 299 del 30.12.2009 il cui contenuto fattuale e normativo viene interamente richiamato nel presente atto, anche ai fini della cd. motivazione per relationem, ha statuito:

1. di affidare un servizio di consulenza notarile per la redazione dei seguenti atti:
  - a. modifica dello Statuto di Rete Servizi s.r.l.;
  - b. liquidazione di Multiservizi s.p.a.;
2. di incaricare i dirigenti dei Settori competenti, rispettivamente riguardo al coordinamento operativo delle società partecipate e alla loro gestione amministrativa e contabile, di prorogare i contratti aventi scadenza anteriore al 31 Dicembre 2010 fino al completamento delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica con l'immissione dei nuovi soggetti aggiudicatari nella gestione dei servizi, fermo restando che tali proroghe non risulteranno comunque operanti ove tali procedure di affidamento risultino invece completate anteriormente alle rispettive naturali scadenze;
3. di presentare al Consiglio Comunale apposita proposta di deliberazione per acquisire le determinazioni conclusive da parte del massimo consesso cittadino, preliminari alle successive indizioni delle gare ad evidenza pubblica;
4. di richiedere agli Amministratori Unici di Multiservizi e Rete Servizi di avviare ogni possibile contrattazione con le organizzazioni sindacali per la riorganizzazione del personale e la individuazione di forme di flessibilità del lavoro;

TENUTO CONTO che:

- in data 20 aprile 2010 il Notaio Filippo Morello, in adempimento all'incarico assunto con il Comune di Modica, giusto contratto sottoscritto in data 23 febbraio 2010, ha presentato la propria relazione interlocutoria avente ad oggetto "Ipotesi di ristrutturazione delle società aventi ad oggetto attività strumentali e servizi pubblici locali nel Comune di Modica" (**allegato 2**);
- in seguito alla presentazione della prima relazione del Notaio Filippo Morello e in vista della predisposizione degli atti deliberativi per il Consiglio Comunale, sono stati compiuti ulteriori accertamenti sulla fattispecie dei servizi pubblici locali; in particolare è emerso che sia la "gestione e manutenzione degli impianti di depurazione" (vedi parere dell'Autorità Garante della Concorrenza, adunanza del 25 giugno 2009), sia il "servizio pubblico di scuolabus" (vedi sentenza del Tar Sicilia – Catania, sez. II, 12 marzo 2007, n. 461) sono da considerarsi attività strumentali dell'Ente Locale piuttosto che servizi pubblici a rilevanza economica; ne deriva pertanto che il Comune gestisce in atto, quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, il servizio di "gestione delle aree di sosta per veicoli, cicli e motocicli", mentre le attività strumentali in atto gestite sono: pulizie immobili comunali; manutenzione università; trasporto scuolabus; vari servizi multiutility; pulizie e custodia del Palazzo di Giustizia, gestione del servizio di depurazione delle acque;
- l'incarico professionale è stato definitivamente esitato con relazione particolareggiata "Progetto definitivo di ristrutturazione delle società aventi ad oggetto attività strumentali e servizi pubblici locali nel Comune di Modica", giusto prot. n. 46341 del 27 agosto 2010 che viene allegata alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale (**allegato 3**).
- dalla relazione finale del Notaio Morello del 27 agosto 2010 emerge come, in virtù delle norme di Legge, vengono a delinearsi due diverse categorie di società a partecipazione pubblica: la prima è quella delle società "strumentali" degli enti territoriali, delle quali le Amministrazioni Locali potranno avvalersi direttamente senza attivare alcuna procedura ad evidenza pubblica; la seconda è la categoria delle società costituite per la gestione di "servizi pubblici locali", a partecipazione mista, pubblica e privata, nelle quali il rapporto con la sfera pubblica non comporta alcun privilegio, con la conseguenza che non vi potrà essere affidamento pubblico in assenza di procedura concorsuale;
- la situazione patrimoniale delle due società "Multiservizi" e "Rete Servizi", la situazione debitoria nei confronti di terzi e lo stato dei rapporti obbligatori con il Comune di Modica, depongono per la decisione di mantenere in vita solo una delle due società, e precisamente la Rete Servizi, per lo

svolgimento delle attività strumentali all'Ente, e di porre in stato di liquidazione la società Multiservizi;

- in data 29.11.2010 è stato reso, su richiesta dell'A.C., l'ulteriore parere del Notaio Morello (**Allegato 4**) su alcune problematiche legate fundamentalmente:
  - alla riconducibilità dell'ipotesi societaria per la gestione del servizio pubblico relativo alla sosta a pagamento, agli obblighi di cui agli artt. 2 e 4 del DPR 168/2010;
  - alle ragioni di opportunità e convenienza circa la scelta del modulo societario rispetto a quello dell'appalto di concessione di servizio ex art. 30 del D.lgs.vo 163/2006, anche rispetto alle problematiche relative alla gestione del personale;
  - ai percorsi ipotizzabili alla data del 31.12.2010 in quanto a tale data non sarà possibile pervenire alla ipotizzata costituzione della società mista con socio minoritario per il servizio di sosta a pagamento; con particolare riguardo all'ipotesi se, a decorrere dall'1.1.2011 e fino all'aggiudicazione del servizio secondo la modalità di cui al superiore punto 2), sia possibile ipotizzare una prosecuzione della gestione del servizio stesso da parte della "Multiservizi" nella fase di liquidazione pur in presenza della norma surrichiamata (art. 23.bis, comma 8° lettera e);

DATO ATTO che:

- la società "**Terre della Contea**" – costituita nell'anno 2001 in attuazione dell'omonimo Patto Territoriale – è operativa e svolge funzioni di consulenza e supporto alle aziende agricole ai fini dell'ottenimento di contributi e/o finanziamenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico; il Comune di Modica ne è socio con quote pari al 15,89% del capitale sociale versato, pari a € 55.000,00 (cinquantacinquemila euro); altri soci sono i Comuni di Scicli, Ispica e Pozzallo, la Camera di Commercio di Ragusa, la Provincia Regionale, il Consorzio ASI ed altri soggetti privati;
- la società consortile "**ART.GEST**" – costituita nell'anno 2007 tra il Comune, 22 artigiani e l'associazione di categoria CNA – è operativa e svolge funzioni di gestione della zona artigianale, ivi compreso il Centro Direzionale, e di promozione delle attività del comparto artigiano; il Comune di Modica ne è socio con quote pari al 51% del capitale sociale versato, pari a € 10.000,00 (diecimila euro);
- il **CAS (Consorzio Autostrade siciliane)** costituito nel 1997 ai sensi dell'art. 16 lett. b ) della L. 531/82, in cui il comune di Modica è socio detenendo una quota pari ad € 22.749,93 corrispondente ad una percentuale sul fondo di dotazione pari allo 0,061% avente ad oggetto il completamento dei lavori di alcune tratte autostradali interessanti il anche territorio ibleo, nonché l'esercizio dell'intera rete assentita in concessione oltre ad ulteriori scopi analoghi e strumentali del servizio autostradale;
- il **CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA** costituito nel 1998 cui il Comune di Modica ha aderito nel 2000 con l'assunzione della quota minima di partecipazione pari ad € 12.911,42 ai fini di cui agli artt. 60 e 61 del T.U. sull'istruzione universitaria approvato con R.D. 1592/1933 ed ai sensi della L. 341/90;
- **CONSORZIO ASI (AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE) DELLA PROVINCIA DI RAGUSA** ai sensi e con le finalità di cui all'art. 21 della L. 634/1957 con lo scopo di promuovere l'insediamento di PMI nel comprensorio consortile, costituito con Statuto approvato con P.P.R. n. 187/85 cui il comune partecipa con una quota di € 7.746,85;

RILEVATO che:

- la totalità delle Società svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che sussistono i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della L. 244/07 per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;
- il Comune di Modica detiene anche le quote delle società del prospetto sotto riportato, le quali però non rientrano nell'ambito di interesse della presente deliberazione trovando il loro fondamento in atti legislativi;

Denominazione	Forma giuridica	Attività	Quota di partecipazione del Comune
Società A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A. (in liquidazione ex L.R. 9/2010)	Autorità di ambito ex Legge 22/97 e Ord. 2983 / 99 del Commissario delegato	Esercizio di funzioni per la gestione integrata dei rifiuti	€ 16.000,00
Società mista A.T.O. Idrico Ragusa	Spa ex Legge 36/94 e successive	Esercizio di funzioni per la gestione delle risorse idriche	Non ancora costituita

RICHIAMATO l'art. 2 del DPR n. 168 del 2010 avente ad oggetto "Regolamento di attuazione dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito con Legge 133/2008 e s.m.i. in materia di Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica", approvato dal Consiglio dei Ministri in data 22.7.2010;

CONSIDERATO che tale normativa ha riflessi immediati con riferimento all'unica attività suscettibile di configurare Servizio Pubblico Locale, vale a dire la gestione dei parcheggi, e che pertanto occorre preliminarmente accertare la sussistenza dei presupposti minimi per procedere all'affidamento di detto servizio ai sensi dell'art. 23 bis della L. 133/2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto esplicitato nel precedente capoverso, ai sensi del richiamato art. 2, è emerso quanto segue :

- 1) dalla relazione del dirigente – Comandante della P.M. (**allegato 4 bis**), stante la carenza di organico del personale di Polizia Municipale che – per ragioni quantitative – non è in grado di assolvere adeguatamente il servizio, si rende necessario assicurare un potenziamento delle attività di gestione e di controllo della sosta mediante una soluzione societaria che, essendo per di più il Comune socio maggioritario, consenta una forte integrazione tra servizi assicurati dal Corpo di Polizia Municipale e servizi assicurati dalla società mista;
- 2) dalla relazione del dirigente del Servizio Finanziario dell'Ente (**allegato 5**), per il servizio pubblico locale di che trattasi, il ricorso al modulo societario misto, cosiddetto partenariato-pubblico privato appare idoneo, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire una soluzione complessivamente adeguata ai bisogni della comunità modicana; infatti, la continuazione del servizio della sosta può ricevere un forte impulso da una gestione privatistica, pur all'interno di uno schema societario in cui il Comune detenga più del 50% delle quote, la cui operatività sia integralmente affidata al socio privato;

CONSIDERATO di indubbio pregio e pertanto meritevole di considerazione e da assumere quale ulteriore motivazione della scelta consiliare alla base della presente deliberazione, il parere reso dal notaio Morello (**allegato 4**) secondo cui:

“ Nel caso di affidamento a socio privato che non sia società mista, ma concessionario del servizio (impresa individuale o società, ma interamente privata), potrà prevedersi l'obbligo di acquisire l'azienda o il ramo di azienda da potere di Multiservizi, compreso il personale, ma si porrebbero in futuro problemi di non poco conto al momento della cessazione del servizio da parte del concessionario, con conseguente difficoltà di gestire la situazione del personale che sarebbe ormai divenuto alle dipendenze del privato concessionario, e le cui sorti sfuggirebbero definitivamente al controllo del Comune. Diversa è l'ipotesi di gestione del servizio tramite società mista, atteso che in questo caso sarebbe la società a rilevare l'azienda o il ramo di essa, e al momento della cessazione del rapporto con il socio privato quest'ultimo recederebbe dalla società, lasciando alla stessa l'intera azienda compreso il personale, e la società provvederebbe a reperire altro socio privato che troverebbe già il compendio aziendale, comprensivo di personale, nella società alla quale partecipa tramite gara. Pertanto la scelta delle modalità di svolgimento in forma concorrenziale del servizio, se cioè tramite

società mista con socio privato o tramite affidamento a terzi, è scelta di opportunità rimessa all'Ente affidante, nel caso di specie al Comune di Modica, tramite il Consiglio Comunale, sottolineandosi che, ai fini della continuità dell'utilizzo del personale esistente, è evidente che l'unica strada che dia garanzie è quella della società mista per i motivi sopra esposti".

CONSIDERATO altresì che nel predetto parere del Notaio Morello (allegato 4), in ordine ai quesiti sottoposti, ivi compreso quello sui percorsi ipotizzabili alla data del 31.12.2010 in quanto a tale data non sarà possibile pervenire alla ipotizzata costituzione della società mista con socio minoritario per il servizio di sosta a pagamento, con particolare riguardo all'ipotesi se, a decorrere dall'1.1.2011 e fino all'aggiudicazione del servizio secondo la modalità di cui al superiore punto 2) sia possibile ipotizzare una prosecuzione della gestione del servizio stesso da parte della "Multiservizi" nella fase di liquidazione pur in presenza della norma surrichiamata (art. 23.bis, comma 8° lettera e), la risposta è stata la seguente:

"Il sopra richiamato regolamento emanato con D.P.R. 7 settembre 2010 in attuazione dell'articolo 23 bis D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008, all'articolo 1 impone la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando i diritti di esclusiva ai casi in cui in base ad una analisi di mercato la libera iniziativa economica non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, prevedendo che ove si voglia procedere ad affidamenti diretti debba chiedersi il parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e che ai fini di tale parere gli affidamenti dei servizi pubblici locali assumono rilevanza se il valore del servizio superi la complessiva somma di Euro 200.000 annui. Nel caso di specie, poiché il suddetto valore è ampiamente superato, nessun dubbio si pone in ordine alla necessità di ricercare la gestione concorrenziale rivolgendosi al mercato.

1) Con riferimento al primo quesito, in verità non si vede per quali ragioni nel quesito prospettato si dubiti della percorribilità dell'ipotesi societaria: la società mista per l'espletamento dei servizi pubblici locali è una forma di ricorso al mercato, alternativa alla concessione del servizio a terzi (imprese individuali o società interamente private), stante che anche nella società mista l'ingresso del socio privato, nelle suddette ipotesi, avviene tramite gara, e la possibilità di gestire con società mista i servizi pubblici locali è espressamente prevista dalla lettera b) del suddetto articolo 23 bis la quale previsione non si vede cosa possa avere ad oggetto se non tale gestione societaria.(....)

2) Con riferimento al secondo quesito, se cioè sia praticabile la prosecuzione del servizio da parte di Multiservizi in fase di liquidazione, si osserva quanto segue. La possibilità che Multiservizi, in sede di scioglimento, preveda che possa essere continuata la gestione dell'azienda è prevista espressamente dall'articolo 2487 comma 1 lettera c) codice civile, al fine della conservazione del valore dell'impresa in funzione del migliore realizzo. E' da verificare se sia legittima ai sensi dell'articolo 23 bis, che prevede che le gestioni che non rientrano nei casi che il regime transitorio consente di continuare a svolgere (e nel nostro caso trattasi di gestione non consentita oltre il 31.12.2010), cessano comunque entro e non oltre la data del 31.12.2010 senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Il regolamento di attuazione dell'articolo 23 bis è stato emanato il 7 settembre 2010, come sopra riportato, e pertanto prima di tale data nessun bando avrebbe potuto essere emesso, stante l'incertezza circa talune previsioni dell'emanando regolamento che avrebbero potuto rendere il bando stesso contrario a norme inderogabili ancorchè regolamentari. Pertanto solo da settembre sarebbe stato possibile emettere il bando, predisponendolo adeguatamente, e, come è evidente, è impossibile che fra predisposizione, emissione del bando, sua pubblicazione secondo le norme europee, e svolgimento della gara, si potesse rispettare il termine del 31 dicembre 2010 con una società costituita a tale data e avente quale socio un soggetto privato selezionato con una gara ad evidenza pubblica, non essendovi i tempi tecnici per l'espletamento di tale gara. L'applicazione del suddetto articolo 23 bis nel senso di ritenere rigidamente che il servizio non affidato secondo le norme ivi previste cessi definitivamente al 31 dicembre 2010 è palesemente in contrasto sia l'interesse pubblico, sia con l'interesse allo svolgimento del servizio in regime concorrenziale che la norma stessa vuole perseguire. Ed infatti è di tutta evidenza che interrompere il servizio comporta la perdita dell'avviamento, la cessazione dei rapporti di lavoro da parte del personale, lo smantellamento dell'azienda intesa come compendio di beni, organizzazione e professionalità, e la necessità di ricreare tale organizzazione ex novo una volta espletato il bando, con conseguente minore possibilità che al bando partecipi il maggior numero possibile di imprese, che non sarebbero attratte dalla

prospettiva di un guadagno allo stesso modo che se trovassero un compendio aziendale e un'organizzazione già pronta a svolgere il servizio. Ciò senza considerare che sotto il profilo del servizio offerto alla comunità, esso subirebbe un'interruzione a tempo indeterminato. Pare al sottoscritto che la gestione del servizio da parte di una società in liquidazione, se fatta contestualmente, e in ogni caso in periodo non precedente all'emanazione del bando, e cioè fatta quando il bando è stato già emanato, manifestando così chiaramente che la gestione avviene in via provvisoria solo in attesa dell'esito della gara, non possa ritenersi rientrare nella fattispecie vietata dalla suddetta norma, atteso che tale gestione atterrebbe, sostanzialmente, ad una attività cessata essendo Multiservizi posta in liquidazione, e finalizzata al, si potrebbe dire "passaggio delle consegne" dal soggetto che ne è stato gestore, al soggetto subentrante, con il precipuo scopo di mantenere efficiente e produttivo il compendio aziendale, l'organizzazione, il personale, di modo che i privati interessati a partecipare alla gara siano invogliati dal trovare un'azienda che, senza soluzione di continuità, consenta da subito una remunerazione che poi è quella attesa sulla base degli elementi evidenziati nel bando di gara. In sostanza e conclusivamente la gestione del servizio svolto non in conformità ai requisiti dell'art. 23 bis cessa comunque entro il 31 dicembre 2010, intesa come gestione di un servizio finalizzata alle potenzialità di lucro che l'attività può dare, e ad essa si sostituisce una gestione provvisoria, deliberata quando è stato già emanato il bando per consentire la gestione a regime, compatibile con lo stato di liquidazione della società, al fine della conservazione del valore dell'impresa in funzione del migliore realizzo, e finalizzata al mantenimento del compendio aziendale. Nessun inadempimento può ritenersi sussistente in capo al Comune, atteso che come sopra detto nessun bando avrebbe potuto essere emanato prima di settembre 2010, e che da settembre al 31 dicembre 2010 non esistono i tempi tecnici minimi per l'emanazione del bando e l'espletamento della gara ad evidenza pubblica".

RITENUTO di condividere e fare proprio il parere di cui al precedente capoverso quale motivazione a supporto della presente deliberazione;

### PROPONE

al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue per le motivazioni ampiamente esposte in premessa che qui si intendono riportate anche se non materialmente trascritte:

- 1) di proporre, in sede di assemblee straordinarie da convocarsi con urgenza:
  - a) la messa in liquidazione della Società "Modica Multiservizi S.p.A." e conseguentemente la nomina di due liquidatori (un avvocato e un commercialista) con attribuzione agli stessi dei relativi poteri;
  - b) la modifica dello Statuto della Società "Modica Rete Servizi S.r.l.";
- 2) di approvare il nuovo Statuto della Società "Modica Rete Servizi S.r.l." (allegato 6) che conterrà:
  - a. definizione esclusiva dell'oggetto sociale relativo alla gestione di attività strumentali;
  - b. introduzione del controllo analogo;
  - c. partecipazione totalitaria del Comune di Modica;
  - d. gestione affidata ad un Amministratore Unico;
  - e. cambio della denominazione sociale in "Servizi per Modica";
  - f. capitale sociale pari a € 100.000,00 (euro centomila);
- 3) di autorizzare l'acquisto a favore della società "Modica Rete Servizi S.r.l." da denominarsi "Servizi per Modica srl" dei rami di azienda da potere di "Modica Multiservizi S.p.a.":
  - attività di trasporto scolastico;
  - servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale;
  - servizio di custodia e pulizia Palazzo S. Martino (Università);
  - vari servizi: attività di lettura contatori, manovre rete idrica; attività di controllo nel settore del territorio e dell'ambiente, piccoli interventi di facchinaggio e di manutenzione, trasporto acqua potabile;

4) di approvare lo Statuto della società mista denominata "Sostare S.r.l." (allegato 7) - a cui viene affidata la gestione del servizio pubblico delle aree di sosta per veicoli, cicli e motocicli -; lo Statuto conterrà:

- a. definizione esclusiva dell'oggetto sociale;
- b. ingresso di un socio privato con una partecipazione pari al 40% delle quote e attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione dei servizi;
- c. consiglio di amministrazione composto da due membri: il Presidente, espressione del Comune, e l'Amministratore Delegato, espressione del socio privato;
- d. capitale sociale pari a € 100.000,00 (euro centomila);

4 bis) di dare atto che fra il Comune e il Socio Privato della costituenda Società "Sostare srl" avrà luogo la stipulazione di apposito contratto avente ad oggetto la garanzia che il Comune presterà a favore del socio privato, relativamente alla vendita del ramo di azienda a favore di "Sostare srl", secondo le linee guida dell'allegato schema (Allegato 7 bis)

5) di fornire direttiva al Sindaco, in qualità di Socio Unico, di intraprendere in capo alla predetta Società "Modica Multiservizi S.p.A." in liquidazione, all'atto dell'avvio del bando di gara per la scelta del socio operativo privato della costituenda società "Sostare S.r.l.", la gestione del servizio di sosta a pagamento quale mera gestione provvisoria, da deliberarsi, per l'appunto, quando sarà stato già emanato il bando per consentire la gestione a regime, compatibile con lo stato di liquidazione della società, al fine della conservazione del valore dell'impresa in funzione del migliore realizzo, e finalizzata al mantenimento del compendio aziendale;

6) di autorizzare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato di minoranza per la gestione delle aree di sosta per veicoli, cicli e motocicli, prevedendone la partecipazione alla società con una quota pari al 40% del capitale sociale, sulla scorta del business plan e dell'istruttoria richiamate in premessa della presente deliberazione che si approvano in uno alla presente (allegato 8);

7) di dare atto che l'affidamento di cui al precedente punto 6) dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 3 del regolamento per l'attuazione dell'art. 23 bis L. 133/2008 e s.m.i. e tenendo conto del capitolato - contratto di servizio (allegato 9);

8) di autorizzare, all'esito della gara, la costituzione della società con un capitale sociale pari a € 100.000,00 (centomila euro) che verrà versato a pagamento, da parte del Comune fino alla concorrenza della sua quota di partecipazione, e da parte del socio privato fino alla concorrenza della sua quota di partecipazione, con eventuale versamento anche del sovrapprezzo in caso di offerta superiore alla quota di partecipazione;

9) di autorizzare l'acquisto a favore della società mista del ramo di azienda inerente l'attività di gestione dei servizi di sosta da potere di Multiservizi, i cui debiti verranno garantiti dal Comune in modo da non appesantire la società e da non rendere difficile la partecipazione di un privato alla gara;

10) di dare indirizzo alla Giunta Comunale e al Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante, di predisporre, in esecuzione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza Corte di Cassazione S.U. n. 26806 del 2009), tutti gli atti necessari per:

- a) l'accertamento della ricorrenza di fattispecie che impongano l'avvio di azioni dirette a far valere eventuali danni per responsabilità in cui gli organi sociali delle società di cui sopra possano essere incorsi nei confronti del socio pubblico "Comune di Modica" ove questi sia stato direttamente danneggiato dal loro illegittimo operato (art. 2395 c.c.) - un operato tale da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale del comune - o che abbiano direttamente cagionato un pregiudizio al patrimonio del comune stesso; proprio in tale ultimo caso la Corte dei Conti può esercitare azione di responsabilità tesa a far valere i danni prodotti direttamente e immediatamente dall'amministratore o dall'organo di controllo nella sfera

giuridico-patrimoniale del socio pubblico e l'azione contabile può esplicarsi nella stessa direzione dell'azione di responsabilità civile;

b) l'esperimento, sussistendone i presupposti, dell'azione sociale di responsabilità (art. 2393 – 2393 bis c.c.) ove le gestioni delle società in house Modica Multiservizi spa e Modica rete Servizi srl abbiano provocato un danno al patrimonio delle società pubbliche e indirettamente al patrimonio del socio incidendo negativamente sul valore della quota da essa detenuta o sulla sua redditività; ciò anche al fine di evitare di incorrere in responsabilità per omissione davanti la Corte dei Conti per il mancato esercizio della predetta azione sociale, trattandosi di azione posta a tutela del socio (in questo caso pubblico) in caso di mala gestio imputabile agli organi della società;

11) di ritenere la sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007 e, conseguentemente, autorizzare il legittimo mantenimento delle partecipazioni nelle società richiamate in premessa:

- **“SERVIZI PER MODICA s.r.l.”** (ex Rete Servizi) e **“SOSTARE s.r.l.”**, come risultanti dal processo di ristrutturazione sopra descritto;

- la società **“Terre della Contea”** – costituita nell'anno 2001 in attuazione dell'omonimo Patto Territoriale – la quale svolge funzioni di consulenza e supporto alle aziende agricole ai fini dell'ottenimento di contributi e/o finanziamenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico; il Comune di Modica ne è socio con quote pari al 15,89% del capitale sociale versato, pari a € 55.000,00 (cinquantacinquemila euro); altri soci sono i Comuni di Scicli, Ispica e Pozzallo, la Camera di Commercio di Ragusa, la Provincia Regionale, il Consorzio ASI ed altri soggetti privati;

- la società consortile **“ART.GEST”** – costituita nell'anno 2007 tra il Comune, 22 artigiani e l'associazione di categoria CNA – la quale svolge funzioni di gestione della zona artigianale, ivi compreso il Centro Direzionale, e di promozione delle attività del comparto artigiano; il Comune di Modica ne è socio con quote pari al 51% del capitale sociale versato, pari a € 10.000,00 (diecimila euro);

- il **CAS (Consorzio Autostrade siciliane)** costituito nel 1997 ai sensi dell'art. 16 lett. b ) della L. 531/82, in cui il comune di Modica è socio detenendo una quota pari ad € 22.749,93 corrispondente ad una percentuale sul fondo di dotazione pari allo 0,061% avente ad oggetto il completamento dei lavori di alcune tratte autostradali interessanti il anche territorio ibleo, nonché l'esercizio dell'intera rete assentita in concessione oltre ad ulteriori scopi analoghi e strumentali del servizio autostradale;

- il **CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA** costituito nel 1998 cui il comune di Modica ha aderito nel 2000 con l'assunzione della quota minima di partecipazione pario ad € 12.911,42 ai fini di cui agli artt. 60 e 61 del T.U. sull'istruzione universitaria approvato con R.D. 1592/1933 ed ai sensi della L. 341/90;

- **CONSORZIO ASI (AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE) DELLA PROVINCIA DI RAGUSA** ai sensi e con le finalità di cui all'art. 21 della L. 634/1957 con lo scopo di promuovere l'insediamento di PMI nel comprensorio consortile, costituito con Statuto approvato con P.P.R. n. 187/85 cui il comune partecipa con una quota di € 7.746,85;

tutto ciò, dal momento che le sopra citate società e consorzi svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale, necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e perseguono finalità istituzionali in conformità alle sotto indicate normative:

- Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001) e, segnatamente, ai sotto indicati articoli costituzionali:
  - Art. 114 "I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione";
  - Art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono

titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000):
  - Art. 13 "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- Statuto Comunale:
  - Titolo I – Capo II - Artt. 11 ss;
  - Titolo IV, rubricato "Attività amministrativa", artt. 94 ss;

12) di dare, altresì, atto che il Comune di Modica detiene anche le quote delle società del prospetto sotto riportato, le quali però non rientrano nell'ambito di interesse della presente deliberazione in quanto previste per Legge:

Denominazione	Forma giuridica	Attività	Quota di partecipazione del Comune
Società A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A. (in liquidazione ex L.R. 9/2010)	Autorità di ambito ex Legge 22/97 e Ord. 2983 / 99 del Commissario delegato	Esercizio di funzioni per la gestione integrata dei rifiuti	€ 16.000,00
Società mista A.T.O. Idrico Ragusa	Spa ex Legge 36/94 e successive	Esercizio di funzioni per la gestione delle risorse idriche	Non ancora costituita

- 13) di rendere pubblica la presente delibera mediante pubblicazione sul sito web del Comune;
- 14) di trasmettere copia del presente atto ai rappresentanti legali delle società Modica Multiservizi spa, Modica rete Servizi srl, Terre della Contea arl, ART.GEST, CAS (Consorzio Autostrade Siciliane), Consorzio universitario della provincia di Ragusa, Consorzio ASI (area di sviluppo industriale) della provincia di Ragusa, al collegio dei Revisori dei Conti del Comune ai fini degli adempimenti di cui all' Art. 3, commi 27 e seguenti della Finanziaria 2008, al Dirigente del II settore per gli adempimenti conseguenti e alla Sezione Regionale Controllo della Corte dei Conti.
- 15) di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dirigenti dei Settori II, VI, VIII e IX affinché pongano in essere gli atti consequenziali attraverso la predisposizione degli affidamenti e dei relativi contratti da stipularsi in forma pubblica- amministrativa;
- 16) di inviare la presente delibera all'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato.
- 17) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire l'espletamento degli adempimenti entro tempi rapidi per uniformarsi agli obblighi di legge.

Visto: L'Assessore alle Partecipate  
Firma: .....

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE  
.....

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 32, della l. 142/90 come recepito con L.R. 48/91 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità contabile favorevole espresso ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;

Visto il parere/relazione del collegio dei Revisori dei Conti espresso in data \_\_\_\_\_ (allegato 10);

Accertata la propria competenza in merito;

## DELIBERA

di approvare la superiore proposta del Dirigente del II settore e pertanto, per le motivazioni ampiamente ivi esposte che qui si intendono riportate anche se non materialmente trascritte:

- 1) di proporre, in sede di assemblee straordinarie da convocarsi con urgenza:
  - a) la messa in liquidazione della Società "Modica Multiservizi S.p.A." e conseguentemente la nomina di due liquidatori (un avvocato e un commercialista) con attribuzione agli stessi dei relativi poteri;
  - b) la modifica dello Statuto della Società "Modica Rete Servizi S.r.l.";
- 2) di approvare il nuovo Statuto della Società "Modica Rete Servizi S.r.l." (allegato 6) che conterrà:
  - a. definizione esclusiva dell'oggetto sociale relativo alla gestione di attività strumentali;
  - b. introduzione del controllo analogo;
  - c. partecipazione totalitaria del Comune di Modica;
  - d. gestione affidata ad un Amministratore Unico;
  - e. cambio della denominazione sociale in "Servizi per Modica";
  - f. capitale sociale pari a € 100.000,00 (euro centomila);
- 3) di autorizzare l'acquisto a favore della società "Modica Rete Servizi S.r.l." da denominarsi "Servizi per Modica srl" dei rami di azienda da potere di "Modica Multiservizi S.p.a.":
  - attività di trasporto scolastico;
  - servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale;
  - servizio di custodia e pulizia Palazzo S. Martino (Università);
  - vari servizi: le attività di lettura contatori, manovre rete idrica; attività di controllo nel settore del territorio e dell'ambiente; piccoli interventi di facchinaggio e di manutenzione; trasporto acqua potabile.
- 4) di approvare lo Statuto della società mista denominata "Sostare S.r.l." (allegato 7) - a cui viene affidata la gestione del servizio pubblico delle aree di sosta per veicoli, cicli e motocicli - il cui Statuto conterrà:
  - a. definizione esclusiva dell'oggetto sociale;

- b. ingresso di un socio privato con una partecipazione pari al 40% delle quote e attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione dei servizi;
- c. consiglio di amministrazione composto da due membri: il Presidente, espressione del Comune, e l'Amministratore Delegato, espressione del socio privato;
- d. capitale sociale pari a € 100.000,00 (euro centomila);

4 bis) di dare atto che fra il Comune e il Socio Privato della costituenda Società "Sostare srl" avrà luogo la stipulazione di apposito contratto avente ad oggetto la garanzia che il Comune presterà a favore del socio privato, relativamente alla vendita del ramo di azienda a favore di "Sostare srl", secondo le linee guida dell'allegato schema (**Allegato 7 bis**);

5) di fornire direttiva al Sindaco in qualità di Socio Unico di intraprendere in capo alla predetta Società "Modica Multiservizi S.p.A." in liquidazione, all'atto dell'avvio del bando di gara per la scelta del socio operativo privato della costituenda società "Sostare S.r.l.", la gestione del servizio di sosta a pagamento quale mera gestione provvisoria, da deliberarsi, per l'appunto, quando sarà stato già emanato il bando per consentire la gestione a regime, compatibile con lo stato di liquidazione della società, al fine della conservazione del valore dell'impresa in funzione del migliore realizzo, e finalizzata al mantenimento del compendio aziendale;

6) di autorizzare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato di minoranza per la gestione delle aree di sosta per veicoli, cicli e motocicli, prevedendone la partecipazione alla società con una quota pari al 40% del capitale sociale, sulla scorta del business plan e dell'istruttoria richiamate in premessa della presente deliberazione che si approvano in uno alla presente (**allegato 8**);

7) di dare atto che l'affidamento di cui al punto 5) dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 3 del regolamento per l'attuazione dell'art. 23 bis L. 133/2008 e s.m.i. e tenendo conto del capitolato e del contratto di servizio (**allegato 9**);

8) di autorizzare, all'esito della gara, la costituzione della società con un capitale sociale pari a € 100.000,00 (centomila euro) che verrà versato a pagamento, da parte del Comune fino alla concorrenza della sua quota di partecipazione, e da parte del socio privato fino alla concorrenza della sua quota di partecipazione, con eventuale versamento anche del sovrapprezzo in caso di offerta superiore alla quota di partecipazione;

9) di autorizzare l'acquisto a favore della società mista del ramo di azienda inerente l'attività di gestione dei servizi di sosta da potere di Multiservizi, i cui debiti verranno garantiti dal Comune in modo da non appesantire la società e da non rendere difficile la partecipazione di un privato alla gara;

10) di dare indirizzo alla Giunta Comunale e al Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante, di predisporre, in esecuzione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza Corte di Cassazione S.U. n. 26806 del 2009), tutti gli atti necessari per:

a) l'accertamento della ricorrenza di fattispecie che impongano l'avvio di azioni dirette a far valere eventuali danni per responsabilità in cui gli organi sociali delle società di cui sopra possano essere incorsi nei confronti del socio pubblico "Comune di Modica" ove questi sia stato direttamente danneggiato dal loro illegittimo operato (art. 2395 c.c.) - un operato tale da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale del comune - o che abbiano direttamente cagionato un pregiudizio al patrimonio del comune stesso; proprio in tale ultimo caso la Corte dei Conti può esercitare azione di responsabilità tesa a far valere i danni prodotti direttamente e immediatamente dall'amministratore o dall'organo di controllo nella sfera giuridico-patrimoniale del socio pubblico e l'azione contabile può esplicarsi nella stessa direzione dell'azione di responsabilità civile;

b) l'esperimento, sussistendone i presupposti, dell'azione sociale di responsabilità (art. 2393 - 2393 bis c.c.) ove le gestioni delle società in house Modica Multiservizi spa e Modica rete Servizi

srl abbiano provocato un danno al patrimonio delle società pubbliche e indirettamente al patrimonio del socio incidendo negativamente sul valore della quota da essa detenuta o sulla sua redditività; ciò anche al fine di evitare di incorrere in responsabilità per omissione davanti la Corte dei Conti per il mancato esercizio della predetta azione sociale, trattandosi di azione posta a tutela del socio (in questo caso pubblico) in caso di mala gestio imputabile agli organi della società;

11) di ritenere la sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007 e, conseguentemente, autorizzare il legittimo mantenimento delle partecipazioni nei seguenti Consorzi e Società:

- **"SERVIZI PER MODICA s.r.l."** (ex Rete Servizi) e **"SOSTARE s.r.l."**, come risultanti dal processo di ristrutturazione sopra descritto;

- la società **"Terre della Contea"** – costituita nell'anno 2001 in attuazione dell'omonimo Patto Territoriale – la quale svolge funzioni di consulenza e supporto alle aziende agricole ai fini dell'ottenimento di contributi e/o finanziamenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico; il Comune di Modica ne è socio con quote pari al 15,89% del capitale sociale versato, pari a € 55.000,00 (cinquantacinquemila euro); altri soci sono i Comuni di Scicli, Ispica e Pozzallo, la Camera di Commercio di Ragusa, la Provincia Regionale, il Consorzio ASI ed altri soggetti privati;

- la società consortile **"ART.GEST"** – costituita nell'anno 2007 tra il Comune, 22 artigiani e l'associazione di categoria CNA – la quale svolge funzioni di gestione della zona artigianale, ivi compreso il Centro Direzionale, e di promozione delle attività del comparto artigiano; il Comune di Modica ne è socio con quote pari al 51% del capitale sociale versato, pari a € 10.000,00 (diecimila euro);

- il **CAS (Consorzio Autostrade siciliane)** costituito nel 1997 ai sensi dell'art. 16 lett. b ) della L. 531/82, in cui il comune di Modica è socio detenendo una quota pari ad € 22.749,93 corrispondente ad una percentuale sul fondo di dotazione pari allo 0,061% avente ad oggetto il completamento dei lavori di alcune tratte autostradali interessanti il anche territorio ibleo, nonché l'esercizio dell'intera rete assentita in concessione oltre ad ulteriori scopi analoghi e strumentali del servizio autostradale;

- il **CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA** costituito nel 1998 cui il comune di Modica ha aderito nel 2000 con l'assunzione della quota minima di partecipazione pario ad € 12.911,42 ai fini di cui agli artt. 60 e 61 del T.U. sull'istruzione universitaria approvato con R.D. 1592/1933 ed ai sensi della L. 341/90;

- **CONSORZIO ASI (AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE) DELLA PROVINCIA DI RAGUSA** ai sensi e con le finalità di cui all'art. 21 della L. 634/1957 con lo scopo di promuovere l'insediamento di PMI nel comprensorio consortile, costituito con Statuto approvato con P.P.R. n. 187/85 cui il comune partecipa con una quota di € 7.746,85;

tutto ciò dal momento che le sopra citate società e consorzi svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale, necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e perseguono finalità istituzionali ed in conformità alle sotto indicate normative:

• Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001) e, segnatamente, ai sotto indicati articoli costituzionali:

- Art. 114 "I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione";

- Art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

• Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000):

- Art. 13 "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità,

dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;

• Statuto Comunale:

- Titolo I – Capo II - Artt. 11 ss;
- Titolo IV, rubricato “Attività amministrativa”, artt. 94 ss;

12) di dare, altresì, atto che il Comune di Modica detiene anche le quote delle società del prospetto sotto riportato, le quali però non rientrano nell’ambito di interesse della presente deliberazione in quanto previste per Legge:

Denominazione	Forma giuridica	Attività	Quota di partecipazione del Comune
Società A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A. (in liquidazione ex L.R. 9/2010)	Autorità di ambito ex Legge 22/97 e Ord. 2983 / 99 del Commissario delegato	Esercizio di funzioni per la gestione integrata dei rifiuti	€ 16.000,00
Società mista A.T.O. Idrico Ragusa	Spa ex Legge 36/94 e successive	Esercizio di funzioni per la gestione delle risorse idriche	Non ancora costituita

13) di rendere pubblica la presente delibera mediante pubblicazione sul sito web del Comune;

14) di trasmettere copia del presente atto ai rappresentanti legali delle società Modica Multiservizi spa, Modica rete Servizi srl, Terre della Contea arl, ART.GEST, CAS (Consorzio Autostrade Siciliane), Consorzio universitario della provincia di Ragusa, Consorzio ASI (area di sviluppo industriale) della provincia di Ragusa, al collegio dei Revisori dei Conti del Comune ai fini degli adempimenti di cui all’ Art. 3, commi 27 e seguenti della Finanziaria 2008, al Dirigente del II settore per gli adempimenti conseguenti e alla Sezione Regionale Controllo della Corte dei Conti.

15) di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dirigenti dei Settori II, VI, VIII e IX affinché pongano in essere gli atti consequenziali attraverso la predisposizione degli atti di affidamento e dei relativi contratti da stipularsi in forma pubblica- amministrativa;

16) di inviare la presente delibera all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato;

17) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire l’espletamento degli adempimenti entro tempi rapidi per uniformarsi agli obblighi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**Il Consigliere Anziano della Seduta**

**Il Segretario Generale**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che la deliberazione ad oggetto:  
**RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI MODICA E PERCORSO DI  
RISTRUTTURAZIONE DELLE SOCIETA' COMUNALI - VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL  
LORO MANTENIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE N. 244 DEL 24/12/2007  
(FINANZIARIA 2008) - AVVIO PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE E RIASSETTO**

è stata pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e senza opposizioni.

*Modica, li* \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

*Modica, li* \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**